

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 2261

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del Tesoro**

(CARLI)

**di concerto col Ministro dell'Interno**

(GAVA)

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

**e col Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 1990**

---

Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di Polizia

ONOREVOLI SENATORI. - L'unito disegno di legge è diretto a fornire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale per il triennio 1988-1990, intervenuto il 22 dicembre 1989, in applicazione degli articoli 43 e 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121, tra il Governo ed i sindacati del personale della Polizia di Stato SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori della Polizia), SAP (Sindacato autonomo della Polizia), SIAAP (Sindacato italiano agenti ed assistenti di Polizia) e ANFP (Associazione nazionale funzionari di Polizia) in materia di trattamento economico del personale della Polizia di Stato, nonché degli oneri conseguenti all'estensione degli stessi benefici economici per stipendio ed indennità pensionabile all'Arma dei carabinieri ed ai Corpi della Guardia di finanza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato.

Sono altresì previste talune disposizioni intese ad integrare e modificare normative di *status* ed ordinamentali del personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia.

Più precisamente:

L'articolo 1 concerne l'autorizzazione complessiva di spesa derivante dal provvedimento;

L'articolo 2 fissa la misura dell'indennità pensionabile per il personale dirigente civile e militare escluso dalla contrattazione, l'estensione dei benefici economici per stipendio ed indennità pensionabile all'Arma dei carabinieri ed ai Corpi della guardia di finanza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato, nonché la contemporanea soppressione dell'autonoma maggiorazione di stipendio prevista dall'articolo 2, comma 17 e successivi, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre

1987, n. 472; con lo stesso articolo altresì vengono estesi al personale dirigente civile e militare della Polizia di Stato e dei Corpi di polizia gli incrementi della misura del supplemento giornaliero dell'indennità mensile di istituto di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 11 e 12 dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'accordo sindacale siglato il 22 dicembre 1989, in relazione agli articoli 11 e 12 dell'accordo stesso;

gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 sono diretti a modificare le vigenti disposizioni in materia di inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno e di riconoscimento delle qualifiche di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria del personale dei ruoli tecnici della Polizia di Stato;

L'articolo 8 è inteso a razionalizzare l'afflusso degli assistenti capo al corso di aggiornamento per il conseguimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nonché ad aumentare i posti annualmente disponibili, nell'ambito delle vacanze organiche, per la nomina a vicebrigadiere, riservati agli appuntati dei carabinieri;

L'articolo 9 adegua la normativa che regola l'iscrizione al Fondo di previdenza per i sottufficiali e per gli appartenenti al ruolo degli appuntati e finanzieri della Guardia di finanza;

L'articolo 10 è inteso a confermare l'applicazione nei confronti del personale delle Forze di polizia della normativa riguardante i procedimenti a carico del personale di polizia di cui alla legge 22 maggio 1975, n. 152;

L'articolo 11 è diretto a mantenere nelle proporzioni attuali i contingenti di personale autorizzati a prestare servizio di leva nella Polizia di Stato;

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gli articoli 12 e 13 prevedono la modifica delle norme che individuano gli organi a cui è demandata la compilazione del rapporto informativo di talune categorie di personale della Polizia di Stato;

l'articolo 14 è diretto a dettare una disciplina che includa espressamente il

lavoro prestato in polizia tra quelli da considerarsi pericolosi e faticosi per gli effetti previsti dalla legge sulla tutela delle lavoratrici madri;

l'articolo 15 reca la clausola finanziaria;

l'articolo 16 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

## RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 del disegno di legge reca la complessiva autorizzazione di spesa degli oneri derivanti sia dal decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale per il triennio 1988-1990 del personale della Polizia di Stato e l'estensione dei relativi benefici economici agli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed ai Corpi della Guardia di finanza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato, sia dall'attribuzione dei benefici previsti dall'articolo 2.

Relativamente ai contenuti dell'articolo 2 sono esposti gli oneri conseguenti all'aumento dell'indennità pensionabile per il personale dirigente e dei ruoli ad esaurimento della Polizia di Stato, escluso dalla contrattazione, nonché per il corrispondente personale delle altre Forze di polizia militari e civili; sono altresì considerati gli effetti finanziari che derivano automaticamente dall'aumento dell'indennità pensionabile per i dipendenti dell'Amministrazione civile dell'interno la cui indennità mensile speciale non pensionabile, prevista dall'articolo 43, comma ventiquattresimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è rapportata al cinquanta per cento della misura vigente nel tempo dell'indennità mensile pensionabile del personale della Polizia di Stato.

Gli effetti finanziari derivanti dall'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 11 (presenza qualificata) e 12 (servizi esterni) dello schema di decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale ai dirigenti della Polizia di Stato ed al corrispondente personale delle altre Forze di polizia sono ricompresi in quelli già enucleati relativamente all'articolo 1.

Sono infine stati considerati gli oneri derivanti da innovazioni normative di *status* e di avanzamento intervenute nel corso del triennio contrattuale per talune qualifiche e gradi degli appartenenti ai Corpi di polizia (legge 1° febbraio 1989, n. 53). La posizione di stato degli interessati, infatti, viene a modificarsi a partire dall'anno 1989, per cui i riflessi derivanti dall'applicazione dei benefici contrattuali, non potendo essere determinati a priori, sono stati considerati come differenziale tra la posizione economica connessa al grado e qualifica in precedenza rivestiti e quelli conseguibili gradualmente a partire dal 1989 per effetto delle disposizioni di cui alla legge n. 53 del 1989.

Circa il dettaglio tecnico degli oneri derivanti dai benefici previsti dall'accordo triennale 1988-1990 per il personale contrattualizzato della Polizia di Stato e dalla conseguente estensione di tali benefici al personale dei corrispondenti gradi delle altre Forze di polizia, si rinvia a quanto ampiamente illustrato nella allegata relazione tecnica allo schema di decreto del Presidente della Repubblica di attuazione del citato accordo.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**CORPI DI POLIZIA: VALUTAZIONI FINALI**  
Benefici medi mensili (in lire) ed oneri contratto 1988-1990 (in miliardi)

Periodi	Mesi	Stipendi tabellari	Scatti aggiuntivi	Anzianità	Indennità pensionabile	Assegni funzione	Straordinari obbligatori	Turnazione	Reperibilità	Ind-O-P	Totale benefici medi	Oneri periodi lordi	Oneri annui lordi	Legge n 53 del 1989	Indennità pensionabile Altro personale	Indennità integrativa speciale e quota lire 48.400
1-7/31-12-88	7	28.014	1.000	0	0	0	0	0	0	0	29.014	59,88	60	0	0	0
1-1/30-6-89	6	28.014	1.000	23.353	0	0	0	0	0	0	52.367	92,64				
1-7/30-9-89	3	28.014	1.000	23.353	20.159	0	0	0	0	0	72.526	63,27				
1-10/31-12-89	4	131.850	4.707	23.353	20.159	0	0	0	0	0	180.069	211,19	367	20	2	2
1-1/31-3-90	3	131.850	4.707	23.353	36.287	12.300	0	0	0	0	208.496	182,83				
1-4/30-4-90	1	131.850	4.707	23.353	36.287	12.300	27.000	0	0	0	235.496	68,51				
1-5/31-5-90	1	131.850	4.707	23.353	80.637	12.300	27.000	0	0	0	279.847	80,94				
1-6/30-6-90	1	131.850	4.707	23.353	80.637	12.300	27.000	0	0	1.500	281.347	81,36				
1-7/31-12-90	7	221.358	7.902	23.353	80.637	12.300	27.000	10.300	10.300	1.500	394.650 (*)	779,95	1.194	55	13	22
Totale oneri	33											1.621	1.621	75	15	24
Oneri 1991	13	221.358	7.902	23.353	80.637	12.300	27.000	10.300	10.300	1.500	394.650	-	1.467	65	17	30

	1988	1989	1990	Totale	1991
Oneri lordi	60	391	1.284	1.735	1.579

Disponibilità finanziaria lorda per soppressione autonoma maggiorazione dal 1° maggio 1990 (miliardi) (determinata sulla base della misura media mensile dell'anno 1988 pari a lire 19.531)

Totale oneri lordi	1.232	1.683	1.504
--------------------	-------	-------	-------

(\*) Va ridotto della quota di beneficio relativa alla soppressione dell'autonoma maggiorazione (dal 1° maggio 1990).

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

## CORPI DI POLIZIA

Applicazione della legge n. 53 del 1989: effetti derivanti dai miglioramenti contrattuali previsti

Decorrenza economica (1)	Unità slittamento livello 4° e 5°	Benefici contratt + stip + ind pens (per periodo in lire)	Unità beneficiarie nuovo scatto agguintivo	Beneficio 2,50% nuovi stip tabell (per periodo in lire)	Onere lordo complessivo (in miliardi) (2)
1/7-30/9/1989 . . . . .	26.366	18.000	76.070	65.000	7,40
1/10-31/12/1989 . . . . .	26.366	78.000	76.070	97.000	12,89
1/1-30/6/1990 . . . . .	27.054	204.000	78.896	145.000	23,17
1/7-31/12/1990 . . . . .	27.054	321.000	78.896	185.000	31,80
Totale onere 1988-1990 . . . . .					75,26
Onere 1991 . . . . .					65,00

(1) Decorrenza giuridica. 1° gennaio 1989.

(2) Comprensivo di una maggiorazione per altri benefici (esempio: indennità integrativa speciale; straordinario; eccetera).

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## CORPI DI POLIZIA

Determinazione oneri per estensione incrementi indennità pensionabile alle altre categorie interessate dal 1° luglio 1989  
(Legge n. 34 del 1984, articolo 2 - decreto-legge n. 387 del 1987, articolo 2)

Categorie di personale interessato	Unità di personale interessato	Percentuale o misura di riferimento	Importo attuale (lire)		Incrementi mensili a regime (lire)				Oneri lordo			
			Annua (12 mesi)	Mensile	1-7-89 5%	1-1-90 9%	1-5-90 20%	1989 (miliardi)	1990 (miliardi)	1990 compless (miliardi)		
<i>Dirigenti polizia:</i>												
Dirigente generale A . . . . .	24	100%	8.400.000	700.000	35.000	63.000	140.000	0,01	0,04	0,05		
Dirigente superiore . . . . .	844	100%	7.800.000	650.000	32.500	58.500	130.000	0,21	1,30	1,51		
I Dirigente . . . . .	2.213	100%	6.780.000	565.000	28.250	50.850	113.000	0,48	2,96	3,44		
Totale dirigenti polizia . . . . .	3.081		7.072.035	589.336	29.467	53.040	117.867	0,70	4,30	5,00		
<i>Personale civile Ministero interno:</i>												
Dirigente generale . . . . .	196	50%	4.200.000	350.000	17.500	31.500	70.000	0,03	0,16	0,19		
Dirigente superiore . . . . .	324	50%	3.900.000	325.000	16.250	29.250	65.000	0,04	0,25	0,29		
I Dirigente . . . . .	419	50%	3.390.000	282.500	14.125	25.425	56.500	0,05	0,28	0,33		
Personale Ruolo E . . . . .	298	43%	2.900.000	241.667	12.083	21.750	48.333	0,03	0,17	0,20		
Totale livelli . . . . .	15.848	50%	2.419.500	201.625	10.081	18.146	40.325	1,23	7,56	8,79		
Totale personale civile . . . . .	17.085		2.500.184	208.349	10.417	18.751	41.670	1,37	8,43	9,79		
Totale generale . . . . .	20.166		3.198.680	266.557	13.328	23.990	53.311	2,06	12,73	14,79		

## ALLEGATO A

**RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
CONCERNENTE IL RECEPIMENTO DELL'ACCORDO PER IL PERSONALE DELLA  
POLIZIA DI STATO PER IL TRIENNIO 1988-1990**

In data 22 dicembre 1989, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica è stata sottoscritta, dai rappresentanti del Governo e delle Organizzazioni sindacali, l'ipotesi di accordo, per il periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, relativo al personale della Polizia di Stato di cui all'articolo 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per la delegazione sindacale hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo i rappresentanti del SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia), del SAP (Sindacato autonomo Polizia), del SIAAP (Sindacato italiano agenti assistenti Polizia), quali organizzazioni sindacali dichiarate maggiormente rappresentative dal decreto del Ministro per la funzione pubblica del 3 agosto 1989, e dell'ANFP (Associazione nazionale funzionari di Polizia) con riserva, per quest'ultima organizzazione, dell'esito finale del giudizio pendente davanti il Consiglio di Stato.

L'ipotesi non è stata invece sottoscritta dalla FSPLISIPO-SODIPO (Federazione sindacale Polizia LISIPO-SODIPO), che ha presentato proprie osservazioni.

L'ipotesi di accordo, come sopra negoziato con le organizzazioni sindacali di Polizia, costituisce il terzo accordo per la Polizia di Stato da quando, in base alla legge n. 121 del 1981, una volta smilitarizzata la stessa, è stata prevista dall'articolo 95 della medesima legge la possibilità di negoziare, tra la delegazione di parte pubblica composta dal Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro e dal Ministro per la funzione pubblica che la presiede e la delegazione sindacale composta dalle Organizzazioni sindacali di Polizia maggiormente rappresentative, il trattamento economico fondamentale ed accessorio, l'orario di servizio, i congedi, i permessi, le aspettative, i trattamenti economici di missione, di straordinario ed alcune altre materie.

Il primo di tali accordi, quello relativo al triennio 1982-1984, venne sottoscritto il 15 dicembre 1983 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69; il secondo, per il triennio 1985-1987, è stato stipulato il 13 febbraio 1987 ed è stato recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. A quest'ultimo ha fatto seguito il protocollo di intesa, raggiunto con le organizzazioni sindacali in data 15 giugno 1988, in materia di graduale riduzione dell'orario settimanale di lavoro, in base ad un preciso impegno assunto in occasione dal secondo accordo, protocollo che è



stato poi recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1988, n. 234.

Con l'articolo 1 dello schema di decreto che recepisce l'accordo 1988-1990, come di consueto, ne viene individuata l'area di applicazione e la durata: i destinatari sono, in primo luogo, gli appartenenti al personale della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti.

Non deve, però, sfuggire al riguardo la circostanza in base alla quale le trattative e l'accordo sulle materie di cui agli articoli 43 e 95 della legge n. 121 del 1981, pur se si realizzano tra le delegazioni di parte pubblica e sindacati di polizia, hanno efficacia su un'area molto più vasta, essendo previsto dal medesimo articolo 43 che il trattamento economico del personale della Polizia di Stato è esteso agli appartenenti ai Corpi di Polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 e cioè all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato.

Si determina, inoltre, nel secondo comma dell'articolo 1 il periodo di riferimento dell'accordo nel triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, con decorrenza degli effetti economici dal 1° luglio 1988, fatte ovviamente salve le diverse decorrenze espressamente previste per particolari istituti contrattuali.

Con l'articolo 2 sono stati individuati i nuovi livelli stipendiali annui lordi, comprensivi del conglobamento della quota dell'indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000, già adottato con l'articolo 2, comma 12 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e sono stati previsti gli scaglionamenti con l'effetto dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989, dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990 e determinati i relativi importi.

L'articolo 3 disciplina la retribuzione individuale di anzianità consolidando il principio, già perseguito con l'accordo relativo al triennio precedente, dell'eliminazione dalla struttura salariale degli elementi che comportano incrementi automatici, legati alla sola anzianità.

Per contro, è stato confermato l'incremento della retribuzione individuale di anzianità maturatasi, con decorrenza 1° gennaio 1989, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, che prevedeva - come è noto - l'attribuzione del valore per classi e scatti, in godimento al 31 dicembre 1986, nell'eventualità che entro il 30 giugno 1989 non fosse stata emanata una nuova e diversa disciplina in materia di salario di anzianità.

Una completa valutazione degli effetti economici dell'accordo è contenuta nella seconda parte della presente relazione.

Il successivo articolo 4, sulla falsariga delle analoghe norme contenute nei precedenti accordi, elenca gli istituti retributivi interessati dai nuovi stipendi ed estende integralmente i benefici economici previsti dall'accordo ai dipendenti che cessano dal servizio durante il periodo di vigenza dell'accordo medesimo.

Con l'articolo 5 vengono rideterminate le misure dell'assegno funzionale pensionabile, a decorrere dal 1° gennaio 1990, in relazione agli anni di permanenza in servizio ed alle qualifiche rivestite.

Con l'articolo 6 viene incrementata l'indennità pensionabile prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, come modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1987, n. 150, in misure percentuali con effetto dal 1° luglio 1989, dal 1° gennaio e dal 1° maggio 1990. Da tale ultima data viene, poi, soppressa l'autonoma maggiorazione di stipendio prevista dall'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1987, n. 150, recettivo del secondo accordo della Polizia, a seguito della riduzione dell'orario settimanale di lavoro operato, come sopra si è accennato, con il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 giugno 1988, n. 234.

Un problema specifico, di adeguamento dell'indennità di rischio da radiazioni, per il personale medico e tecnico sottoposto all'azione di radiazioni ionizzanti, viene risolto dal successivo articolo 7.

Gli articoli 8 sul trattamento di missione, 9 sull'incremento di una quota pari a lire 48.400 dell'indennità integrativa speciale da includere nella tredicesima mensilità, 13 sul congedo ordinario, 15 sulla copertura assicurativa, traducono nella specificità del settore le norme di principio contenute, in ordine ai medesimi istituti, nell'accordo intercompartimentale per il triennio in corso, recepito col decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, per la generalità del pubblico impiego di cui alla legge n. 93 del 1983, o nell'accordo del personale dei Ministeri per lo stesso triennio.

Negli articoli 10, 11 e 12 vengono disciplinate ed adeguate particolari indennità a favore del personale della Polizia di Stato, quali l'indennità di ordine pubblico fuori sede, l'incremento del supplemento giornaliero dell'indennità di istituto in ragione della qualificata presenza degli operatori in particolari condizioni di servizio, nonché un diverso incremento dello stesso supplemento giornaliero per i servizi esterni organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, specie se prestati nei giorni della festività di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua, Lunedì di Pasqua e Ferragosto.

Una norma di salvaguardia viene dettata dall'articolo 14 per garantire alle lavoratrici madri, in astensione obbligatoria dal lavoro, le quote fisse e ricorrenti del salario accessorio.

L'esigenza di precisare, con una norma specifica ancorchè di ordine generale, le strutture ed i meccanismi di gestione delle attività culturali e ricreative anche nel settore della Polizia di Stato ha condotto alla redazione dell'articolo 16, che intende disciplinare le funzioni, gli organismi, gli strumenti ed i meccanismi finanziari, oltre che l'emana-zione di un regolamento tipo da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali, su proposta del Ministro dell'interno.

Con gli articoli 17, 18 e 19 viene meglio definita la disciplina delle aspettative sindacali e dei permessi retribuiti nonché quella relativa alla ripartizione del monte ore annuo complessivamente a disposizione per i permessi a tale titolo.

L'articolo 20 contempla l'adozione, da parte dell'Amministrazione delle iniziative necessarie all'applicazione della normativa comunitaria e delle altre norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, nonché l'istituzione di apposito libretto sanitario per il personale che

opera in condizioni lavorative per le quali è riconosciuto il diritto all'indennità di rischio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

La norma finale di rinvio, contenuta all'articolo 21, conferma esplicitamente la validità della disciplina dettata dai precedenti decreti del Presidente della Repubblica relativi al personale destinatario dell'accordo, nelle parti non sostituite o modificate dall'allegato accordo.

#### VALUTAZIONE DEGLI ONERI E DELLE COMPATIBILITÀ FINANZIARIE

L'accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali rappresentanti il personale della Polizia di Stato ha interessato 82.007 unità di personale (cfr. tabella 1). Peraltro, ai sensi della normativa vigente, detto accordo deve essere esteso anche ai corpi di polizia militare (Corpo forestale dello Stato, Agenti di custodia, Carabinieri e Guardia di finanza) che comprendono altre 173.742 unità (cfr. tabella 2).

A partire dal 1° luglio 1990, decorrenza del regime, i benefici contrattuali sono stimati in lire 338.000 medie mensili pro-capite, al netto degli oneri riflessi (cfr. tabella 10), ed al netto della rivalutazione del compenso orario per lavoro straordinario derivante - in modo automatico - dalla rivalutazione degli stipendi tabellari.

La decorrenza economica dell'accordo è stata fissata al 1° luglio 1988 con il seguente scaglionamento (cfr. tabelle da 2 a 8):

- 8,28 per cento dal 1° luglio al 31 dicembre 1988;
- 15,09 per cento dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989;
- 20,71 per cento dal 1° luglio 1989 al 30 settembre 1989;
- 51,48 per cento dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
- 60,06 per cento dal 1° gennaio 1990 al 30 aprile 1990;
- 67,46 per cento dal 1° maggio al 30 giugno 1990;
- intero ammontare dal 1° luglio 1990.

Gli oneri annui sono riportati nella tabella 9, nella duplice versione al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione ed al lordo.

Inoltre, poichè la situazione di regime non coincide perfettamente con l'ultimo anno di vigenza contrattuale, vi è un effetto di trascinamento degli oneri nel 1991, per cui a parità di altre condizioni l'onere annuo tra il 1991 ed il 1990 cresce di circa 63 miliardi di lire al netto degli oneri sociali, per la sola polizia di Stato, ovvero di circa 73 miliardi di lire al lordo di tali oneri.

Per gli altri corpi di polizia l'effetto di trascinamento sul 1991 è valutabile in circa 133 miliardi al netto degli oneri sociali, ovvero in circa 153 miliardi di lire al lordo di tali oneri.

Nella tabella 12 è riportata l'analisi dei costi contrattuali che possono definirsi «aggiuntivi» a quelli inerenti all'applicazione della disciplina prevista dal presente accordo (attribuzione dei nuovi livelli retributivi) che derivano dal ricalcolo dell'indennità integrativa speciale a seguito dei nuovi livelli stipendiali.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per anno la spesa relativa alla Polizia di Stato si ripartisce nel modo seguente:

TABELLA 1

ANNI	Al netto degli oneri riflessi (in miliardi)	Al lordo degli oneri riflessi (in miliardi)
1989		
Per oneri diretti .....	114,9	132,4
Per oneri indiretti:		
- ricalcolo indenn. integr. speciale .....	0,6	0,7
- automatica rivalutazione scatti aggiuntivi .....	2,9	3,3
Totale ...	118,4	136,4
1990		
Per oneri diretti .....	298,3	343,9
Per oneri indiretti:		
- ricalcolo indenn. integr. speciale .....	1,0	1,2
- inclusione di lire 48.400 nella 13 <sup>a</sup> mensilità ....	4,0	4,4
- automatica rivalutazione scatti aggiuntivi .....	6,9	7,9
- rivalutazione straordinario obbligatorio .....	17,0	19,7
Totale ...	327,2	377,1

La spesa relativa ai corpi militari di polizia, da parte sua, si ripartisce nel modo seguente:

TABELLA 2

ANNI	Al netto degli oneri riflessi (in miliardi)	Al lordo degli oneri riflessi (in miliardi)
1989		
Per oneri diretti .....	243,8	281,1
Per oneri indiretti:		
- ricalcolo indenn. integr. speciale .....	1,3	1,4
- automatica rivalutazione scatti aggiuntivi .....	6,1	7,0
Totale ...	251,2	289,5
1990		
Per oneri diretti .....	633,2	730,0
Per oneri indiretti:		
- ricalcolo indenn. integr. speciale .....	5,0	5,5
- inclusione di lire 48.400 nella 13 <sup>a</sup> mensilità ....	8,4	9,2
- automatica rivalutazione scatti aggiuntivi .....	14,5	16,7
- rivalutazione straordinario obbligatorio .....	36,0	41,5
Totale ...	697,1	802,9

Infine, il riquadro delle compatibilità finanziarie in relazione ai tassi programmati di inflazione ed alle disponibilità finanziarie è riportato nella tabella 11.

Dalla stessa tabella si evince che la somma degli incrementi retributivi, al netto degli oneri indiretti, comporta un incremento retributivo medio nel triennio pari al 22,64 per cento contro il previsto incremento del 21,4 per cento in linea con la «regola» prestabilita.

In valore assoluto, di conseguenza, il beneficio unitario mensile di regime è superiore alle compatibilità prestabilite di circa lire 15.000.

TABELLA 3

DETERMINAZIONE DEI COSTI COMPLESSIVI MENSILI  
DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 1989

## 1) TABELLARI

LIVELLI	INCREMENTI STIPENDIALI (in migliaia di lire)				Numero di beneficiari	Oneri mensili (in miliardi di lire)
	Vecchi tabellari annui	Nuovi tabellari annui	Differenze			
			annue	mensili		
<i>A) Personale della polizia di Stato</i>						
Quarto .....	5.500	5.810	310	26	46.792	1,21
Quinto .....	6.200	6.555	355	30	27.593	0,82
Sesto .....	7.200	7.586	386	32	3.764	0,12
Sesto-bis .....	7.800	8.236	436	36	1.400	0,05
Settimo .....	8.400	8.887	487	41	1.672	0,07
Ottavo .....	10.400	10.912	512	43	270	0,01
Ottavo-bis .....	11.440	12.003	563	47	516	0,02
Totale degli incrementi tabellari mensili .....						2,30
<i>B) Altri corpi militari di polizia</i>						
Terzo .....	4.800	5.065	265	22	52	0,00
Quarto .....	5.500	5.810	310	26	89.879	2,32
Quinto .....	6.200	6.555	355	30	72.319	2,14
Sesto .....	7.200	7.586	386	32	5.129	0,16
Sesto-bis .....	7.800	8.236	436	36	3.914	0,14
Settimo .....	8.400	8.887	487	41	2.114	0,09
Ottavo .....	10.400	10.912	512	43	312	0,01
Ottavo-bis .....	12.300	12.892	592	49	23	0,00
Totale degli incrementi tabellari mensili .....						4,87
IN COMPLESSO .....						7,17

Segue: TABELLA 3

## 2) ANZIANITÀ

LIVELLI	SALARIO DI ANZIANITÀ (in migliaia di lire)		NUMERO DI BENEFICIARI		Oneri mensili (in miliardi di lire)
	Annuo	Mensile	Quota intera	Quota ridotta	

## A) Personale della polizia di Stato

Quarto .....	264	22	43.984	1.404	0,98
Quinto .....	288	24	25.937	828	0,63
Sesto .....	330	27	3.538	113	0,09
Sesto-bis .....	373	31	1.316	42	0,04
Settimo .....	384	32	1.572	50	0,05
Ottavo .....	462	38	254	8	0,00
Ottavo-bis .....	521	43	485	15	0,02
Totale degli incrementi tabellari mensili .....					1,81

## B) Altri corpi militari di polizia

Terzo .....	228	19	49	2	0,00
Quarto .....	264	22	84.486	2.696	1,88
Quinto .....	288	24	67.980	2.170	1,65
Sesto .....	330	27	4.821	154	0,13
Sesto-bis .....	373	31	3.679	117	0,11
Settimo .....	384	32	1.987	63	0,06
Ottavo .....	462	38	293	9	0,01
Ottavo-bis .....	521	43	22	1	0,00
Totale degli incrementi tabellari mensili .....					3,84
IN COMPLESSO .....					5,65

TABELLA 4

**DETERMINAZIONE DEI COSTI COMPLESSIVI MENSILI  
DAL 1° LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 1989**

## 1) TABELLARI

LIVELLI	INCREMENTI STIPENDIALI (in migliaia di lire)				Maggio- razione media mensile indennita pensionabile	Numero di beneficiari	Oneri mensili (in miliardi di lire)
	Vecchi tabellari annui	Nuovi tabellari annui	Differenze				
			annue	mensili			
<i>A) Personale della polizia di Stato</i>							
Quarto .....	5.500	5.810	310	26	17	46.792	2,00
Quinto .....	6.200	6.555	355	30	22	27.593	1,44
Sesto .....	7.200	7.586	386	32	27	3.764	0,22
Sesto-bis .....	7.800	8.236	436	36	28	1.400	0,09
Settimo .....	8.400	8.887	487	41	31	1.672	0,12
Ottavo .....	10.400	10.912	512	43	32	270	0,02
Ottavo-bis .....	11.440	12.003	563	47	33	516	0,04
Totale degli incrementi tabellari mensili .....							3,93
<i>B) Altri corpi militari di polizia</i>							
Terzo .....	4.800	5.065	265	22	14	52	0,00
Quarto .....	5.500	5.810	310	26	17	89.879	3,84
Quinto .....	6.200	6.555	355	30	23	72.319	3,80
Sesto .....	7.200	7.586	386	32	27	5.129	0,31
Sesto-bis .....	7.800	8.236	436	36	28	3.914	0,25
Settimo .....	8.400	8.887	487	41	31	2.114	0,15
Ottavo .....	10.400	10.912	512	43	33	312	0,02
Ottavo-bis .....	12.300	12.892	592	49	33	23	0,00
Totale degli incrementi tabellari mensili .....							8,38
IN COMPLESSO .....							12,31

Segue: TABELLA 4

## 2) ANZIANITÀ

LIVELLI	SALARIO DI ANZIANITÀ (in migliaia di lire)		NUMERO DI BENEFICIARI		Oneri mensili (in miliardi di lire)
	Annuo	Mensile	Quota intera	Quota ridotta	

## A) Personale della polizia di Stato

Quarto .....	264	22	43.984	1.404	0,98
Quinto .....	288	24	25.937	828	0,63
Sesto .....	330	27	3.538	113	0,09
Sesto-bis .....	373	31	1.316	42	0,04
Settimo .....	384	32	1.572	50	0,05
Ottavo .....	462	38	254	8	0,00
Ottavo-bis .....	521	43	485	15	0,02
Totale degli incrementi tabellari mensili .....					1,81

## B) Altri corpi militari di polizia

Terzo .....	228	19	49	2	0,00
Quarto .....	264	22	84.486	2.696	1,88
Quinto .....	288	24	67.980	2.170	1,65
Sesto .....	330	27	4.821	154	0,13
Sesto-bis .....	373	31	3.679	117	0,11
Settimo .....	384	32	1.987	63	0,06
Ottavo .....	462	38	293	9	0,01
Ottavo-bis .....	521	43	22	1	0,00
Totale degli incrementi tabellari mensili .....					3,84
IN COMPLESSO .....					5,65



TABELLA 5

**DETERMINAZIONE DEI COSTI COMPLESSIVI MENSILI  
DAL 1° OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 1989**

1) **TABELLARI**

LIVELLI	INCREMENTI STIPENDIALI (in migliaia di lire)				Maggio- razione media mensile indennità pensionabile	Numero di beneficiari	Oneri mensili (in miliardi di lire)
	Vecchi tabellari annui	Nuovi tabellari annui	Differenze				
			annue	mensili			
<i>A) Personale della polizia di Stato</i>							
Quarto .....	5.500	6.959	1.459	122	17	46.792	6,48
Quinto .....	6.200	7.869	1.669	139	22	27.593	4,46
Sesto .....	7.200	9.015	1.815	151	27	3.764	0,67
Sesto-bis .....	7.800	9.853	2.053	171	28	1.400	0,28
Settimo .....	8.400	10.691	2.291	191	31	1.672	0,37
Ottavo .....	10.400	12.810	2.410	201	32	270	0,06
Ottavo-bis .....	11.440	14.156	2.716	226	33	516	0,13
Totale degli incrementi tabellari mensili .....							12,45
<i>B) Altri corpi militari di polizia</i>							
Terzo .....	4.800	6.040	1.240	103	14	52	0,01
Quarto .....	5.500	6.959	1.459	122	17	89.879	12,45
Quinto .....	6.200	7.869	1.669	139	23	72.319	11,72
Sesto .....	7.200	9.015	1.815	151	27	5.129	0,92
Sesto-bis .....	7.800	9.853	2.053	171	28	3.914	0,78
Settimo .....	8.400	10.691	2.291	191	31	2.114	0,47
Ottavo .....	10.400	12.810	2.410	201	33	312	0,07
Ottavo-bis .....	12.300	15.016	2.716	226	33	23	0,01
Totale degli incrementi tabellari mensili .....							26,42
<b>IN COMPLESSO .....</b>							<b>38,87</b>

Segue: TABELLA 5

## 2) ANZIANITÀ

LIVELLI	SALARIO DI ANZIANITÀ (in migliaia di lire)		NUMERO DI BENEFICIARI		Oneri mensili (in miliardi di lire)
	Annuo	Mensile	Quota intera	Quota ridotta	

## A) Personale della polizia di Stato

Quarto .....	264	22	43.984	1.404	0,98
Quinto .....	288	24	25.937	828	0,63
Sesto .....	330	27	3.538	113	0,09
Sesto-bis .....	373	31	1.316	42	0,04
Settimo .....	384	32	1.572	50	0,05
Ottavo .....	462	38	254	8	0,00
Ottavo-bis .....	521	43	485	15	0,02
Totale degli incrementi tabellari mensili .....					1,81

## B) Altri corpi militari di polizia

Terzo .....	228	19	49	2	0,00
Quarto .....	264	22	84.486	2.696	1,88
Quinto .....	288	24	67.980	2.170	1,65
Sesto .....	330	27	4.821	154	0,13
Sesto-bis .....	373	31	3.679	117	0,11
Settimo .....	384	32	1.987	63	0,06
Ottavo .....	462	38	293	9	0,01
Ottavo-bis .....	521	43	22	1	0,00
Totale degli incrementi tabellari mensili .....					3,84
IN COMPLESSO .....					5,65

TABELLA 6

**DETERMINAZIONE DEI COSTI COMPLESSIVI MENSILI  
DAL 1° GENNAIO AL 30 APRILE 1990**

## 1) TABELLARI

LIVELLI	INCREMENTI STIPENDIALI (in migliaia di lire)				Maggio- razione media mensile indennità pensionabile	Numero di beneficiari	Oneri mensili (in miliardi di lire)
	Vecchi tabellari annui	Nuovi tabellari annui	Differenze				
			annue	mensili			
<i>A) Personale della polizia di Stato</i>							
Quarto .....	5.500	6.959	1.459	122	30	46.792	7,11
Quinto .....	6.200	7.869	1.669	139	40	27.593	4,95
Sesto .....	7.200	9.015	1.815	151	49	3.764	0,75
Sesto-bis .....	7.800	9.853	2.053	171	51	1.400	0,31
Settimo .....	8.400	10.691	2.291	191	56	1.672	0,41
Ottavo .....	10.400	12.810	2.410	201	58	270	0,07
Ottavo-bis .....	11.440	14.156	2.716	226	59	516	0,15
Totale degli incrementi tabellari mensili .....							13,75
<i>B) Altri corpi militari di polizia</i>							
Terzo .....	4.800	6.040	1.240	103	25	52	0,01
Quarto .....	5.500	6.959	1.459	122	30	89.879	13,67
Quinto .....	6.200	7.869	1.669	139	41	72.319	13,05
Sesto .....	7.200	9.015	1.815	151	49	5.129	1,03
Sesto-bis .....	7.800	9.853	2.053	171	51	3.914	0,87
Settimo .....	8.400	10.691	2.291	191	56	2.114	0,52
Ottavo .....	10.400	12.810	2.410	201	59	312	0,08
Ottavo-bis .....	12.300	15.016	2.716	226	59	23	0,01
Totale degli incrementi tabellari mensili .....							29,23
IN COMPLESSO .....							42,98

Segue: TABELLA 6

## 2) ANZIANITÀ

LIVELLI	SALARIO DI ANZIANITÀ (in migliaia di lire)		NUMERO DI BENEFICIARI		Oneri mensili (in miliardi di lire)
	Annuo	Mensile	Quota intera	Quota ridotta	

## A) Personale della polizia di Stato

Quarto .....	264	22	43.984	1.404	0,98
Quinto .....	288	24	25.937	828	0,63
Sesto .....	330	27	3.538	113	0,09
Sesto-bis .....	373	31	1.316	42	0,04
Settimo .....	384	32	1.572	50	0,05
Ottavo .....	462	38	254	8	0,00
Ottavo-bis .....	521	43	485	15	0,02
Totale degli incrementi tabellari mensili .....					1,81

## B) Altri corpi militari di polizia

Terzo .....	228	19	49	2	0,00
Quarto .....	264	22	84.486	2.696	1,88
Quinto .....	288	24	67.980	2.170	1,65
Sesto .....	330	27	4.821	154	0,13
Sesto-bis .....	373	31	3.679	117	0,11
Settimo .....	384	32	1.987	63	0,06
Ottavo .....	462	38	293	9	0,01
Ottavo-bis .....	521	43	22	1	0,00
Totale degli incrementi tabellari mensili .....					3,84
IN COMPLESSO .....					5,65

Segue: TABELLA 6

## 3) MAGGIORAZIONE ASSEGNO DI FUNZIONE

LIVELLI	MAGGIORAZIONE MEDIA (in migliaia di lire)		Numero di beneficiari	Oneri mensili (in miliardi di lire)
	Annua	Mensile		

## A) Personale della polizia di Stato

Quarto .....	500	41	29	0,00
Quinto .....	569	47	16.162	0,76
Sesto .....	500	41	5	0,00
Sesto-bis .....	561	46	4.060	0,19
Settimo .....	559	46	1.188	0,05
Ottavo .....	814	67	7	0,00
Ottavo-bis .....	800	66	13	0,00
Totale degli incrementi tabellari mensili .....				1,00

## B) Altri corpi militari di polizia

Terzo .....	500	41	62	0,00
Quarto .....	569	47	34.297	1,61
Quinto .....	500	41	11	0,00
Sesto .....	561	46	8.616	0,40
Sesto-bis .....	559	46	2.521	0,12
Settimo .....	814	67	15	0,00
Ottavo .....	800	66	28	0,00
Ottavo-bis .....	521	43	6	0,00
Totale degli incrementi tabellari mensili .....				2,13
IN COMPLESSO .....				3,13

TABELLA 7

**DETERMINAZIONE DEI COSTI COMPLESSIVI MENSILI  
DAL 1° MAGGIO AL 30 GIUGNO 1990**

## 1) TABELLARI

LIVELLI	INCREMENTI STIPENDIALI (in migliaia di lire)				Maggio- razione media mensile indennità pensionabile	Soppres- sione misura mensile autonoma maggio- razione	Numero di beneficiari	Oneri mensili (in miliardi di lire)
	Vecchi tabellari annui	Nuovi tabellari annui	Differenze					
			annue	mensili				
<i>A) Personale della polizia di Stato</i>								
Quarto ...	5.500	6.959	1.459	122	67	-11	46.792	8,33
Quinto ....	6.200	7.869	1.669	139	90	-28	27.593	5,54
Sesto .....	7.200	9.015	1.815	151	108	-39	3.764	0,83
Sesto-bis ..	7.800	9.853	2.053	171	112	-39	1.400	0,34
Settimo ...	8.400	10.691	2.291	191	124	-40	1.672	0,46
Ottavo ....	10.400	12.810	2.410	201	130	-41	270	0,08
Ottavo-bis .	11.440	14.156	2.716	226	132	-	516	0,18
Totale degli incrementi tabellari mensili .....								15,77
<i>B) Altri corpi militari di polizia</i>								
Terzo .....	4.800	6.040	1.240	103	55	- 9	52	0,01
Quarto ...	5.500	6.959	1.459	122	68	-11	89.879	16,02
Quinto ....	6.200	7.869	1.669	139	92	-28	72.319	14,69
Sesto .....	7.200	9.015	1.815	151	110	-39	5.129	1,14
Sesto-bis ..	7.800	9.853	2.053	171	113	-39	3.914	0,96
Settimo ...	8.400	10.691	2.291	191	125	-40	2.114	0,58
Ottavo ....	10.400	12.810	2.410	201	131	-41	312	0,09
Ottavo-bis .	12.300	15.016	2.716	226	132	-	23	0,01
Totale degli incrementi tabellari mensili .....								33,50
IN COMPLESSO .....								49,26

Segue: TABELLA 7

## 2) ANZIANITÀ

LIVELLI	SALARIO DI ANZIANITÀ (in migliaia di lire)		NUMERO DI BENEFICIARI		Oneri mensili (in miliardi di lire)
	Annuo	Mensile	Quota intera	Quota ridotta	
<i>A) Personale della polizia di Stato</i>					
Quarto .....	264	22	43.984	1.404	0,98
Quinto .....	288	24	25.937	828	0,63
Sesto .....	330	27	3.538	113	0,09
Sesto-bis .....	373	31	1.316	42	0,04
Settimo .....	384	32	1.572	50	0,05
Ottavo .....	462	38	254	8	0,00
Ottavo-bis .....	521	43	485	15	0,02
Totale degli incrementi tabellari mensili .....					1,81
<i>B) Altri corpi militari di polizia</i>					
Terzo .....	228	19	49	2	0,00
Quarto .....	264	22	84.486	2.696	1,88
Quinto .....	288	24	67.980	2.170	1,65
Sesto .....	330	27	4.821	154	0,13
Sesto-bis .....	373	31	3.679	117	0,11
Settimo .....	384	32	1.987	63	0,06
Ottavo .....	462	38	293	9	0,01
Ottavo-bis .....	521	43	22	1	0,00
Totale degli incrementi tabellari mensili .....					3,84
IN COMPLESSO .....					5,65

Segue: TABELLA 7

## 3) MAGGIORAZIONE ASSEGNO DI FUNZIONE

LIVELLI	MAGGIORAZIONE MEDIA (in migliaia di lire)		Numero di beneficiari	Oneri mensili (in miliardi di lire)
	Annua	Mensile		

## A) Personale della polizia di Stato

Quarto .....	500	41	29	0,00
Quinto .....	569	47	16.162	0,76
Sesto .....	500	41	5	0,00
Sesto-bis .....	561	46	4.060	0,19
Settimo .....	559	46	1.188	0,05
Ottavo .....	814	67	7	0,00
Ottavo-bis .....	800	66	13	0,00
Totale degli incrementi tabellari mensili .....				1,00

## B) Altri corpi militari di polizia

Terzo .....	500	41	62	0,00
Quarto .....	569	47	34.297	1,61
Quinto .....	500	41	11	0,00
Sesto .....	561	46	8.616	0,40
Sesto-bis .....	559	46	2.521	0,12
Settimo .....	814	67	15	0,00
Ottavo .....	800	66	28	0,00
Ottavo-bis .....	521	43	6	0,00
Totale degli incrementi tabellari mensili .....				2,13
IN COMPLESSO .....				3,13



Segue: TABELLA 7

## 4) INDENNITÀ MENSILI VARIE

LIVELLI	Presenza qualificata	Numero di beneficiari (5%)	Servizio esterno	Numero di beneficiari (10%)	Ordine pubblico fuori sede	Numero di beneficiari	Oneri mensili (in miliardi di lire)
<i>A) Personale della polizia di Stato</i>							
Quarto .....	-	-	-	-	1,5	46.792	0,07
Quinto .....	-	-	-	-	1,5	27.593	0,04
Sesto .....	-	-	-	-	1,5	3.764	0,01
Sesto-bis .....	-	-	-	-	1,5	1.400	0,00
Settimo .....	-	-	-	-	1,5	1.672	0,00
Ottavo .....	-	-	-	-	1,5	270	0,00
Ottavo-bis .....	-	-	-	-	1,5	516	0,00
Totale degli incrementi tabellari mensili .....							0,12
<i>B) Altri corpi militari di polizia</i>							
Terzo .....	-	-	-	-	1,5	52	0,00
Quarto .....	-	-	-	-	1,5	89.879	0,13
Quinto .....	-	-	-	-	1,5	72.319	0,11
Sesto .....	-	-	-	-	1,5	5.129	0,01
Sesto-bis .....	-	-	-	-	1,5	3.914	0,01
Settimo .....	-	-	-	-	1,5	2.114	0,00
Ottavo .....	-	-	-	-	1,5	312	0,00
Ottavo-bis .....	-	-	-	-	1,5	23	0,00
Totale degli incrementi tabellari mensili .....							0,26
IN COMPLESSO .....							0,38

TABELLA 8

**DETERMINAZIONE DEI COSTI COMPLESSIVI MENSILI  
DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 1990**

## 1) TABELLARI

LIVELLI	INCREMENTI STIPENDIALI (in migliaia di lire)				Maggio- razione media mensile indennità pensionabile	Soppres- sione misura mensile autonoma maggio- razione	Numero di beneficiari	Oneri mensili (in miliardi di lire)
	Vecchi tabellari annui	Nuovi tabellari annui	Differenze					
			annue	mensili				
<i>A) Personale della polizia di Stato</i>								
Quarto ...	5.500	7.950	2.450	204	67	-11	46.792	12,19
Quinto ....	6.200	9.000	2.800	233	90	-28	27.593	8,14
Sesto .....	7.200	10.250	3.050	254	108	-39	3.764	1,22
Sesto-bis ..	7.800	11.250	3.450	288	112	-39	1.400	0,51
Settimo ...	8.400	12.250	3.850	321	124	-40	1.672	0,68
Ottavo ....	10.400	14.450	4.050	338	130	-41	270	0,12
Ottavo-bis .	11.440	16.003	4.563	380	132	-	516	0,26
Totale degli incrementi tabellari mensili .....								23,12
<i>B) Altri corpi militari di polizia</i>								
Terzo .....	4.800	6.900	2.100	175	55	- 9	52	0,01
Quarto ...	5.500	7.950	2.450	204	68	-11	89.879	23,45
Quinto ....	6.200	9.000	2.800	233	92	-28	72.319	21,51
Sesto .....	7.200	10.250	3.050	254	110	-39	5.129	1,67
Sesto-bis ..	7.800	11.250	3.450	288	113	-39	3.914	1,41
Settimo ...	8.400	12.250	3.850	321	125	-40	2.114	0,86
Ottavo ....	10.400	14.450	4.050	338	131	-41	312	0,13
Ottavo-bis .	12.300	16.863	4.563	380	132	-	23	0,01
Totale degli incrementi tabellari mensili .....								49,05
IN COMPLESSO .....								72,16

Segue: TABELLA 8

## 2) ANZIANITÀ

LIVELLI	SALARIO DI ANZIANITÀ (in migliaia di lire)		NUMERO DI BENEFICIARI		Oneri mensili (in miliardi di lire)
	Annuo	Mensile	Quota intera	Quota ridotta	

## A) Personale della polizia di Stato

Quarto .....	264	22	43.984	1.404	0,98
Quinto .....	288	24	25.937	828	0,63
Sesto .....	330	27	3.538	113	0,09
Sesto-bis .....	373	31	1.316	42	0,04
Settimo .....	384	32	1.572	50	0,05
Ottavo .....	462	38	254	8	0,00
Ottavo-bis .....	521	43	485	15	0,02
Totale degli incrementi tabellari mensili .....					1,81

## B) Altri corpi militari di polizia

Terzo .....	228	19	49	2	0,00
Quarto .....	264	22	84.486	2.696	1,88
Quinto .....	288	24	67.980	2.170	1,65
Sesto .....	330	27	4.821	154	0,13
Sesto-bis .....	373	31	3.679	117	0,11
Settimo .....	384	32	1.987	63	0,06
Ottavo .....	462	38	293	9	0,01
Ottavo-bis .....	521	43	22	1	0,00
Totale degli incrementi tabellari mensili .....					3,84
IN COMPLESSO .....					5,65

Segue: TABELLA 8

## 3) MAGGIORAZIONE ASSEGNO DI FUNZIONE

LIVELLI	MAGGIORAZIONE MEDIA (in migliaia di lire)		Numero di beneficiari	Oneri mensili (in miliardi di lire)
	Annua	Mensile		

## A) Personale della polizia di Stato

Quarto .....	500	41	29	0,00
Quinto .....	569	47	16.162	0,76
Sesto .....	500	41	5	0,00
Sesto-bis .....	561	46	4.060	0,19
Settimo .....	559	46	1.188	0,05
Ottavo .....	814	67	7	0,00
Ottavo-bis .....	800	66	13	0,00
Totale degli incrementi tabellari mensili .....				1,00

## B) Altri corpi militari di polizia

Terzo .....	500	41	62	0,00
Quarto .....	569	47	34.297	1,61
Quinto .....	500	41	11	0,00
Sesto .....	561	46	8.616	0,40
Sesto-bis .....	559	46	2.521	0,12
Settimo .....	814	67	15	0,00
Ottavo .....	800	66	28	0,00
Ottavo-bis .....	521	43	6	0,00
Totale degli incrementi tabellari mensili .....				2,13
IN COMPLESSO .....				3,13

Segue: TABELLA 8

## 4) INDENNITÀ MENSILI VARIE

LIVELLI	Presenza qualificata	Numero di beneficiari (5%)	Servizio esterno	Numero di beneficiari (10%)	Ordine pubblico fuori sede	Numero di beneficiari	Oneri mensili (in miliardi di lire)
<i>A) Personale della polizia di Stato</i>							
Quarto .....	207	2.340	103	4.679	1,5	46.792	1,04
Quinto .....	207	1.380	103	2.759	1,5	27.593	0,61
Sesto .....	207	188	103	376	1,5	3.764	0,08
Sesto-bis .....	207	70	103	140	1,5	1.400	0,03
Settimo .....	207	84	103	167	1,5	1.672	0,04
Ottavo .....	207	14	103	27	1,5	270	0,01
Ottavo-bis .....	207	26	103	52	1,5	516	0,01
Totale degli incrementi tabellari mensili .....							1,82
<i>B) Altri corpi militari di polizia</i>							
Terzo .....	207	3	103	5	1,5	52	0,00
Quarto .....	207	4.494	103	8.988	1,5	89.879	1,99
Quinto .....	207	3.616	103	7.232	1,5	72.319	1,60
Sesto .....	207	256	103	513	1,5	5.129	0,11
Sesto-bis .....	207	196	103	391	1,5	3.914	0,09
Settimo .....	207	106	103	211	1,5	2.114	0,05
Ottavo .....	207	16	103	31	1,5	312	0,01
Ottavo-bis .....	207	1	103	2	1,5	23	0,00
Totale degli incrementi tabellari mensili .....							3,85
IN COMPLESSO .....							5,67

TABELLA 9

## DETERMINAZIONE DEL COSTO TRIENNALE AL NETTO DEGLI ONERI RIFLESSI

Anni di riferimento	Anni di spesa	Periodi	Numero di mesi	Spesa mensile (in miliardi di lire)	Spesa complessiva (in miliardi di lire)
<i>A) Personale della polizia di Stato</i>					
1988	1989	1/ 7 - 31/12/88	7	2,3	16,1
1989	1989	1/ 1 - 30/ 6/89	6	4,1	24,6
1989	1989	1/ 7 - 30/ 9/89	3	5,7	17,2
1989	1989	1/10 - 31/12/89	4	14,3	57,0
1990	1990	1/ 1 - 30/ 4/90	4	16,7	66,7
1990	1990	1/ 5 - 30/ 6/90	2	18,7	37,4
1990	1990	1/ 7 - 31/12/90	7	27,8	194,2
Totale .....			33	-	413,2

*B) Altri corpi militari di polizia*

1988	1989	1/ 7 - 31/12/88	7	4,9	34,0
1989	1989	1/ 1 - 30/ 6/89	6	8,7	52,2
1989	1989	1/ 7 - 30/ 9/89	3	12,2	36,6
1989	1989	1/10 - 31/12/89	4	30,3	121,0
1990	1990	1/ 1 - 30/ 4/90	4	35,5	141,8
1990	1990	1/ 5 - 30/ 6/90	2	39,7	79,4
1990	1990	1/ 7 - 31/12/90	7	58,9	412,0
Totale .....			33	-	877,0

Segue: TABELLA 9

## DETERMINAZIONE DEL COSTO TRIENNALE AL LORDO DEGLI ONERI RIFLESSI

Anni di riferimento	Anni di spesa	Periodi	Numero di mesi	Spesa mensile (in miliardi di lire)	Spesa complessiva (in miliardi di lire)
<i>A) Personale della polizia di Stato</i>					
1988	1989	1/ 7 - 31/12/88	7	2,7	18,5
1989	1989	1/ 1 - 30/ 6/89	6	4,7	28,4
1989	1989	1/ 7 - 30/ 9/89	3	6,6	19,8
1989	1989	1/10 - 31/12/89	4	16,4	65,7
1990	1990	1/ 1 - 30/ 4/90	4	19,2	76,9
1990	1990	1/ 5 - 30/ 6/90	2	21,6	43,1
1990	1990	1/ 7 - 31/12/90	7	32,0	223,9
Totale .....			33	-	476,3

*B) Altri corpi militari di polizia*

1988	1989	1/ 7 - 31/12/88	7	5,6	39,2
1989	1989	1/ 1 - 30/ 6/89	6	10,0	60,2
1989	1989	1/ 7 - 30/ 9/89	3	14,1	42,2
1989	1989	1/10 - 31/12/89	4	34,9	139,5
1990	1990	1/ 1 - 30/ 4/90	4	40,9	163,5
1990	1990	1/ 5 - 30/ 6/90	2	45,8	91,5
1990	1990	1/ 7 - 31/12/90	7	67,9	474,9
Totale .....			33	-	1.011,0

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 10

**BENEFICI MEDI UNITARI MENSILI IN RELAZIONE ALLE CADENZE TEMPORALI  
DELL'ACCORDO ED AGLI ISTITUTI CHE LI DETERMINANO (complesso dei benefici)**

LIVELLI	COSTI COMPLESSIVI MENSILI (in miliardi di lire)						BENEFICI MENSILI UNITARI (in migliaia di lire)											
	dal 1°-7-88 al 31-12-88		dal 1°-1-89 al 30-6-89		dal 1°-5-90 al 30-6-90		dal 1°-7-90 al 31-12-90		dal 1°-1-89 al 30-6-89		dal 1°-7-89 al 30-9-89		dal 1°-10-89 al 31-12-89		dal 1°-5-90 al 30-6-90		dal 1°-7-90 al 31-12-90	
<b>A) Personale della polizia di Stato</b>																		
Quarto .....	1,21	2,19	2,98	7,46	8,16	9,38	14,21	26	47	64	159	174	200	304				
Quinto .....	0,82	1,45	2,07	5,09	6,38	6,97	10,14	30	53	75	184	231	253	367				
Sesto .....	0,12	0,21	0,31	0,76	0,85	0,93	1,39	32	56	82	202	225	246	369				
Sesto-bis .....	0,05	0,09	0,13	0,32	0,54	0,57	0,77	36	64	93	229	387	409	550				
Settimo .....	0,07	0,12	0,17	0,42	0,51	0,56	0,82	42	72	102	251	307	336	490				
Ottavo .....	0,01	0,01	0,02	0,06	0,07	0,08	0,13	43	79	111	258	297	334	504				
Ottavo-bis .....	0,02	0,04	0,06	0,15	0,17	0,20	0,29	47	86	119	291	331	389	565				
Totale/media .....	2,30	4,11	5,74	14,26	16,68	18,69	27,75	28	51	70	174	203	228	338				
<b>B) Altri corpi militari di polizia</b>																		
Terzo .....	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	22	40	54	135	148	168	260				
Quarto .....	2,32	4,20	5,72	14,3	17,29	19,64	28,93	26	47	64	159	192	219	321				
Quinto .....	2,14	3,79	5,45	13,37	14,81	16,45	24,76	30	52	75	185	205	227	342				
Sesto .....	0,16	0,29	0,44	1,05	1,57	1,68	2,31	31	57	86	205	306	327	450				
Sesto-bis .....	0,14	0,25	0,36	0,89	1,11	1,20	1,73	36	64	92	227	283	306	442				
Settimo .....	0,09	0,15	0,21	0,53	0,58	0,64	0,97	41	69	100	251	276	304	459				
Ottavo .....	0,01	0,02	0,03	0,08	0,09	0,10	0,15	43	75	108	256	290	322	473				
Ottavo-bis .....	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	47	86	119	298	326	399	573				
Totale/media .....	4,86	8,7	12,21	30,27	35,47	39,73	58,87	28	50	70	174	204	229	339				
IN COMPLESSO .....	7,16	12,81	17,95	44,53	52,15	58,42	86,62	28	50	70	174	204	229	339				





## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

Segue: TABELLA 10

## 2) Anzianità

LIVELLI	COSTI COMPLESSIVI MENSILI (in miliardi di lire)						BENEFICI MENSILI UNITARI (in migliaia di lire)						
	dal 1°-7-88 al 31-12-88	dal 1°-1-89 al 30-6-89	dal 1°-7-89 al 30-9-89	dal 1°-10-89 al 31-12-89	dal 1°-1-90 al 30-4-90	dal 1°-5-90 al 30-6-90	dal 1°-7-88 al 31-12-88	dal 1°-1-89 al 30-6-89	dal 1°-7-89 al 30-9-89	dal 1°-10-89 al 31-12-89	dal 1°-1-90 al 30-4-90	dal 1°-5-90 al 30-6-90	dal 1°-7-90 al 31-12-90
<b>A) Personale della polizia di Stato</b>													
Quarto .....	0,00	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0	21	21	21	21	21	21
Quinto .....	0,00	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0	23	23	23	23	23	23
Sesto .....	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0	24	24	24	24	24	24
Sesto-bis .....	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0	29	29	29	29	29	29
Settimo .....	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0	30	30	30	30	30	30
Ortavo .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	36	36	36	36	36	36
Ortavo-bis .....	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0	39	39	39	39	39	39
Totale/media .....	0,00	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	0	23	23	23	23	23	23
<b>B) Altri corpi militari di polizia</b>													
Terzo .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	18	18	18	18	18	18
Quarto .....	0,00	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	0	21	21	21	21	21	21
Quinto .....	0,00	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	0	23	23	23	23	23	23
Sesto .....	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0	25	25	25	25	25	25
Sesto-bis .....	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0	28	28	28	28	28	28
Settimo .....	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0	28	28	28	28	28	28
Ortavo .....	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0	32	32	32	32	32	32
Ortavo-bis .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	39	39	39	39	39	39
Totale/media .....	0,00	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	0	22	22	22	22	22	22
IN COMPLESSO .....	0,00	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	0	22	22	22	22	22	22

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

Segue: TABELLA 10

## 3) Maggiorazione assegno funzionale

LIVELLI	COSTI COMPLESSIVI MENSILI (in miliardi di lire)						BENEFICI MENSILI UNITARI (in migliaia di lire)						
	dal 1°-7-88 al 31-12-88	dal 1°-1-89 al 30-6-89	dal 1°-7-89 al 30-9-89	dal 1°-10-89 al 31-12-89	dal 1°-1-90 al 30-4-90	dal 1°-5-90 al 30-6-90	dal 1°-7-88 al 31-12-88	dal 1°-1-89 al 30-6-89	dal 1°-7-89 al 30-9-89	dal 1°-10-89 al 31-12-89	dal 1°-1-90 al 30-4-90	dal 1°-5-90 al 30-6-90	dal 1°-7-90 al 31-12-90
<b>A) Personale della polizia di Stato</b>													
Quarto .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Quinto .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,76	0	0	0	0	28	28	28
Sesto .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sesto-bis .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	0	0	0	0	136	136	136
Settimo .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0	0	0	0	30	30	30
Ottavo .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ottavo-bis .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Totale/media .....	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0	0	0	0	12	12	12
<b>B) Altri corpi militari di polizia</b>													
Terzo .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Quarto .....	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	1,61	0	0	0	0	18	18	18
Quinto .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sesto .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0	0	0	0	78	78	78
Sesto-bis .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0	0	0	0	31	31	31
Settimo .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ottavo .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ottavo-bis .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Totale/media .....	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	2,13	0	0	0	0	12	12	12
IN COMPLESSO .....	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	3,13	0	0	0	0	12	12	12

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA 10

4) Indennità mensili varie

LIVELLI	COSTI COMPLESSIVI MENSILI (in miliardi di lire)								BENEFICI MENSILI UNITARI (in migliaia di lire)							
	dal 1°-7-88 al 31-12-88	dal 1°-1-89 al 30-6-89	dal 1°-7-89 al 30-9-89	dal 1°-10-89 al 31-12-89	dal 1°-1-90 al 30-4-90	dal 1°-5-90 al 30-6-90	dal 1°-7-90 al 31-12-90	dal 1°-7-88 al 31-12-88	dal 1°-1-89 al 30-6-89	dal 1°-7-89 al 30-9-89	dal 1°-10-89 al 31-12-89	dal 1°-1-90 al 30-4-90	dal 1°-5-90 al 30-6-90	dal 1°-7-90 al 31-12-90		
<b>A) Personale della polizia di Stato</b>																
Quarto .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	1,04	0	0	0	0	2	2	22		
Quinto .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,61	0	0	0	0	2	2	22		
Sesto .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,08	0	0	0	0	2	2	21		
Sesto-bis .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0	0	0	0	2	2	21		
Settimo .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0	0	0	0	2	2	24		
Ottavo .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0	0	0	0	2	2	24		
Ottavo-bis .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0	0	0	0	2	2	22		
Totale/media .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	1,82	0	0	0	0	2	2	22		
<b>B) Altri corpi militari di polizia</b>																
Terzo .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	2	2	22		
Quarto .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	1,99	0	0	0	0	2	2	22		
Quinto .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	1,60	0	0	0	0	2	2	22		
Sesto .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,11	0	0	0	0	2	2	21		
Sesto-bis .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,09	0	0	0	0	2	2	23		
Settimo .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0	0	0	0	2	2	24		
Ottavo .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0	0	0	0	2	2	24		
Ottavo-bis .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	2	2	22		
Totale/media .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	3,85	0	0	0	0	2	2	22		
IN COMPLESSO .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38	5,67	0	0	0	0	2	2	22		

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

TABELLA 11

## POLIZIA DI STATO E CORPI MILITARI DI POLIZIA

Verifica della compatibilità con l'evoluzione programmatica delle spese di cassa

A N N I	Retribuzione riferimento	INCREMENTI ANNI PER IND INT SPEC			INCREMENTI ANNI PER CONTRATTO			Totale retribuzione	Incremento % su anno precedente	Incremento % sul 1988
		1989	1990	1991	1989	1990	1991			
1988 .....	27.500	-	-	-	-	-	-	27.500	0,00	-
1989 .....	27.500	649	-	-	1.402	-	-	29.551	7,46	-
1990 .....	27.500	649	641	-	1.402	2.241	-	32.434	9,75	17,94
1991 .....	27.500	649	641	544	1.402	2.241	749	33.727	3,99	22,64
Incrementi retributivi medi .....					108	172	58	338	-	-

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 12

## VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI INDOTTI DAL RINNOVO DEL CONTRATTO SULL'INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE, SULLO STRAORDINARIO E SUGLI SCATTI AGGIUNTIVI

A N N I	Incrementi medi annui di Ind Int Spec previsti con i vecchi tabellari (in migliaia di lire)	Rideterminazione dei nuovi incrementi medi in applicazione dell'accordo (in migliaia di lire)	DIFFERENZE ANNUE		Inclusione nella 13ª mensilità di lire 48 400 (in miliardi di lire)	Rivalutazione scatti aggiuntivi (in miliardi di lire)	Rivalutazione compenso orario lavoro straordinario (per quello obbligatorio) (in miliardi di lire)
			Unitarie (in migliaia di lire)	Complessive (in miliardi di lire)			
<b>A) MAGGIOR COSTO AL NETTO DEGLI ONERI RIFLESSI</b>							
<i>Personale della polizia di Stato:</i>							
1988 .....	553.000	554.000	1.000	0,05	-	-	-
1989 .....	649.000	656.000	7.000	0,57	2,87	2,87	-
1990 .....	641.000	670.000	29.000	2,38	3,97	6,86	17,04
<i>Personale dei corpi militari di polizia:</i>							
1988 .....	553.000	554.000	1.000	0,10	-	-	-
1989 .....	649.000	656.000	7.000	1,21	-	6,06	-
1990 .....	641.000	670.000	29.000	5,02	8,37	14,48	35,96
<b>B) MAGGIOR COSTO AL LORDO DEGLI ONERI RIFLESSI</b>							
<i>Personale della polizia di Stato:</i>							
1988 .....	608.000	609.000	1.000	0,05	-	-	-
1989 .....	714.000	722.000	8.000	0,63	-	3,31	-
1990 .....	705.000	737.000	32.000	2,62	4,37	7,91	19,65
<i>Personale dei corpi militari di polizia:</i>							
1988 .....	608.000	609.000	1.000	0,11	-	-	-
1989 .....	714.000	722.000	8.000	1,33	-	6,99	-
1990 .....	705.000	737.000	32.000	5,52	9,21	16,69	41,45

## ALLEGATO B

## SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONTENENTE IL RECEPIMENTO DELL'ACCORDO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO PER IL TRIENNIO 1988-1990

(Omissis)

## Art. 1.

(Area di applicazione e durata)

1. Il presente regolamento si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato esclusi i dirigenti.

2. Il presente regolamento si riferisce al periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti economici decorrono dal 1° luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

## Art. 2.

(Nuovi stipendi)

1. I valori stipendiali annui lordi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, comprensivi del conglobamento di lire 1.081.000 di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, a regime sono:

Livello	IV	L.	9.031.000;
»	V	»	10.081.000;
»	VI	»	11.331.000;
»	VI-bis	»	12.331.000;
»	VII	»	13.331.000;
»	VIII	»	15.331.000;
»	VIII-bis	»	17.084.000.

2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza 1° luglio 1990.

3. Dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

Livello	IV	L.	310.000;
»	V	»	345.600;
»	VI	»	365.600;
»	VI-bis	»	436.100;
»	VII	»	436.600;
»	VIII	»	512.000;
»	VIII-bis	»	563.200.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

Livello	IV	L.	1.459.000;
»	V	»	1.568.600;
»	VI	»	1.815.200;
»	VI-bis	»	2.052.200;
»	VII	»	2.290.500;
»	VIII	»	2.410.000;
»	VIII-bis	»	2.715.500.

5. Dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

Livello	IV	L.	2.450.000;
»	V	»	2.300.000;
»	VI	»	3.050.000;
»	VI-bis	»	3.450.000;
»	VII	»	3.850.000;
»	VIII	»	4.050.000;
»	VIII-bis	»	4.563.000.

6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

## Art. 3.

*(Retribuzione individuale di anzianità)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi lordi:

Livello	IV	L.	264.000;
»	V	»	288.000;
»	VI	»	330.000;
»	VI-bis	»	357.000;
»	VII	»	384.000;
»	VIII	»	462.000;
»	VIII-bis	»	508.200.

2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni corrisposte al medesimo titolo e liquidate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, integrato dall'articolo 2, comma 22 del decreto-



legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

Art. 4.

*(Effetti dei nuovi stipendi)*

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente regolamento hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente regolamento sono corrisposti integralmente, alle scadenze e nelle percentuali previste dal medesimo regolamento, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.

3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente regolamento si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. Gli aumenti stipendiali di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5.

*(Assegno funzionale)*

1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:

QUALIFICHE	19 anni di servizio (in lire)	29 anni di servizio (in lire)
Ruolo degli agenti e assistenti .....	1.300.000	1.700.000
Ruolo dei sovrintendenti e ruolo degli ispettori .....	1.700.000	2.500.000

2. Per il personale del ruolo dei Commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, proveniente da ruoli inferiori, le misure dell'assegno di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 1990, sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi:

QUALIFICHE	19 anni di servizio (in lire)	29 anni di servizio (in lire)
Vice Commissario e Commissario .....	2.100.000	2.700.000
Commissario Capo .....	2.800.000	4.500.000
Vice Questore aggiunto .....	3.200.000	4.500.000

#### Art. 6.

##### *(Indennità pensionabile)*

1. L'indennità prevista all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, è incrementata, rispetto alle misure vigenti al 30 giugno 1988:

- a) del cinque per cento a decorrere dal 1° luglio 1989;
- b) del nove per cento, ivi compreso il precedente incremento, a decorrere dal 1° gennaio 1990;
- c) del venti per cento, ivi compresi i precedenti incrementi, a decorrere dal 1° maggio 1990.

2. A decorrere dal 1° maggio 1990, l'autonoma maggiorazione di stipendio prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, è soppressa.

#### Art. 7.

##### *(Indennità di rischio da radiazioni)*

1. Al personale medico e tecnico, sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un'indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.

2. La suddetta indennità spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e semprechè il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.

3. Al personale non compreso nel comma 1 e che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto

adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel medesimo comma, è corrisposta un'indennità di rischio lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'amministrazione, nominata dal Capo del personale dell'amministrazione interessata; tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche territorialmente.

4. L'indennità di rischio da radiazioni di cui al presente articolo non è cumulabile con l'indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi.

#### Art. 8.

##### *(Trattamento di missione)*

1. Le misure intere lorde giornaliere dell'indennità di missione sono le seguenti:

a) livello quinto, sesto, sesto-bis, settimo, ottavo ed ottavo-bis: lire 39.600;

b) livello quarto: lire 28.800.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1990 per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore, al personale compete il rimborso delle spese documentate, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennità orarie e giornaliere. Non è ammessa in ogni caso opzione per l'indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.

4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, semprechè risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 2 sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 1991, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica più elevata o facenti parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di qualifica più elevata.

7. Al personale in trasferta che, nella località di missione, non possa consumare i pasti o pernottare per comprovate esigenze di servizio, risultanti dal provvedimento con cui la missione stessa è disposta, compete l'indennità di missione nella misura prevista dal comma 1 per ogni ventiquattro ore di permanenza fuori sede ed in ragione di un ventiquattresimo per le ore residuali, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. L'indennità è ridotta del cinquanta per cento qualora il dipendente in missione è tenuto, a seguito di provvedimento dell'amministrazione, a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione medesima.

#### Art. 9.

*(Indennità integrativa speciale della tredicesima mensilità)*

1. A decorrere dall'anno 1990 l'indennità integrativa speciale mensile corrisposta al personale in servizio, in aggiunta alla tredicesima mensilità, è incrementata di un importo lordo pari a lire 48.400.

2. Il beneficio derivante dall'applicazione del comma 1 è proporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilità non compete in misura intera.

#### Art. 10.

*(Indennità di ordine pubblico fuori sede)*

1. Al personale della Polizia di Stato, comandato in servizio di ordine pubblico fuori sede in maniera isolata o collettiva, compete, in sostituzione dell'indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 204, e successive modificazioni ed integrazioni, un'indennità giornaliera di ordine pubblico fuori sede nelle seguenti misure:

a) livello quinto, sesto, sesto-bis, settimo, ottavo e ottavo-bis: lire quarantamila;

b) livello quarto: lire trentamila.

2. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al comma 1:

a) le frazioni del servizio di ordine pubblico di quattro o più ore comportano l'attribuzione della indennità di ordine pubblico fuori sede in misura intera; per le frazioni, aventi durata inferiore a quattro ore, l'indennità è dovuta in ragione di un ventiquattresimo per ogni ora di servizio di ordine pubblico fuori sede;

b) l'indennità compete per il servizio di ordine pubblico in località poste in comune diverso dalla ordinaria sede di servizio;

c) l'indennità non è cumulabile con l'indennità di marcia e con il trattamento economico di missione;

d) in caso di servizio che non comporta il pernottamento fuori sede, l'indennità di cui al comma 1 è ridotta del trenta per cento;

e) il personale in servizio di ordine pubblico fuori sede è obbligato a consumare il vitto fornito dall'amministrazione e ad alloggiare in locale messo a disposizione dalla stessa amministrazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1° giugno 1990.

## Art. 11.

*(Presenza qualificata)*

1. Il supplemento giornaliero dell'indennità d'istituto, prevista dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, nella misura stabilita dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, per il personale che, a turno, è tenuto ad assicurare l'obbligo di cui all'articolo 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121, così come disciplinato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, è quintuplicato per ciascun turno, con effetto dal 1° luglio 1990.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, è fissato il contingente di personale della Polizia di Stato da poter impiegare nei turni di cui al comma 1.

3. La maggiorazione di cui al comma 1 non è cumulabile con quella prevista nell'articolo 12.

## Art. 12.

*(Servizi esterni)*

1. Il supplemento giornaliero dell'indennità d'istituto, previsto dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, nella misura stabilita dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, è triplicato per il personale impiegato nei servizi esterni, ivi compreso quello di vigilanza esterna agli istituti di pena, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio. Tale maggiorazione non è cumulabile con quella di cui all'articolo 11 ed ha decorrenza dal 1° luglio 1990.

2. Il supplemento giornaliero di cui al comma 1 è quintuplicato per il personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, Lunedì di Pasqua e Ferragosto.

## Art. 13.

*(Congedo ordinario)*

1. La fruizione del congedo ordinario può essere rinviata anche nel secondo semestre dell'anno successivo qualora sussistano motivi non riferibili alla volontà del dipendente, ma imputabili a cause di forza maggiore.

2. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi l'indicazione del periodo durante il quale è possibile godere del congedo ordinario spetta all'amministrazione in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.

3. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di malattie ed infortuni, adeguatamente e debitamente documentati e che l'amministrazione sia posta in condizioni di accertare.

4. La ricorrenza del Santo Patrono nel comune sede di servizio, se ricadente in giornata lavorativa feriale, è considerata come congedo ordinario oltre il limite previsto dalle vigenti disposizioni.

#### Art. 14.

##### *(Assenze obbligatorie)*

1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vanno garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorie fisse e ricorrenti.

#### Art. 15.

##### *(Copertura assicurativa)*

1. L'amministrazione della pubblica sicurezza è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'amministrazione saranno in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto.

4. I massimali delle polizze di cui al presente articolo non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

#### Art. 16.

##### *(Attività culturali e ricreative)*

1. Ai fini di una migliore efficienza dei servizi, conseguibile anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la

promozione culturale e con il benessere psicofisico, l'amministrazione della pubblica sicurezza può istituire, nelle proprie strutture, o demandare ad enti, forniti di personalità giuridica, che abbiano come finalità la prestazione di servizi sociali ed assistenziali a favore del personale destinatario del presente regolamento, servizi ricreativi, culturali, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti.

2. La gestione di tali servizi può essere affidata ad organismi formati, a maggioranza, dai rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti dell'amministrazione ed è sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato, a maggioranza, da rappresentanti dell'amministrazione e che preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti. Quando esistono enti assistenziali con personalità giuridica di diritto pubblico o riconosciuti di interesse pubblico, aventi per finalità le prestazioni di servizi sociali ed assistenziali a favore del personale destinatario del presente regolamento, l'esercizio, le iniziative e la gestione di tali attività possono essere demandate ai suddetti enti.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'amministrazione può, compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli enti e organismi di cui al comma 2, nonché di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali, sono esenti da canoni.

4. L'amministrazione iscrive negli appositi capitoli degli stati di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione.

5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano con una quota che non può eccedere il trenta per cento del costo complessivo, salvi i casi diversamente regolati da disposizioni legislative.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, su proposta del Ministro dell'interno e sentite le Organizzazioni sindacali di Polizia di cui all'articolo 2 del citato decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sarà definito il regolamento tipo degli organismi di cui al primo periodo del comma 2, se costituiti.

#### Art. 17.

##### *(Disciplina del personale in aspettativa sindacale)*

1. L'aspettativa per motivi sindacali di cui agli articoli 88 e 89 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale, che deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dell'interno e per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al quale deve essere anche inviato il decreto di ripartizione delle aspettative di cui al terzo comma del citato articolo 88.

## Art. 18.

*(Permessi sindacali retribuiti)*

1. I permessi sindacali di cui all'articolo 90 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono attribuiti in misura non inferiore al turno di servizio giornaliero per l'espletamento del mandato sindacale.

2. I permessi complessivamente spettanti a ciascuna Organizzazione sindacale, secondo i criteri fissati nell'articolo 19, non possono superare mensilmente, per ciascun avente diritto di ciascuna organizzazione sindacale, nove turni di servizio giornaliero.

3. I permessi sindacali sono concessi salve inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio.

## Art. 19.

*(Monte orario complessivo dei permessi sindacali)*

1. Il monte ore annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all'articolo 18 è determinato in tre ore per ogni dipendente di ruolo in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. La ripartizione del monte ore di cui al comma 1, da rapportare in turni giornalieri di servizio, è effettuata in proporzione al grado di rappresentatività di ciascuna Organizzazione sindacale, accertato in base al numero delle deleghe rilasciate all'amministrazione per la riscossione del contributo sindacale, entro la data del 31 dicembre di ciascun anno, avendo cura di rispettare il diritto alla riservatezza per quanto riguarda i nominativi dei deleganti. Il quindici per cento del monte orario è, in ogni caso, ripartito in parti uguali fra le organizzazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1989; deve comunque essere garantita ad ognuna delle predette organizzazioni sindacali una giornata lavorativa al mese per provincia a titolo di permesso sindacale.

3. La ripartizione di cui al comma 2 è effettuata con provvedimento del Ministro dell'interno e comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alle Organizzazioni sindacali destinatarie, entro il 31 marzo di ciascun anno.

4. Sulla base delle indicazioni fornite dalle diverse Organizzazioni sindacali, il Ministero dell'interno provvede alla ripartizione tra gli organismi statutari provinciali, regionali e nazionali dei permessi spettanti a ciascuna Organizzazione sindacale.

5. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti sono definite, sentite le Organizzazioni sindacali interessate, tenendo conto in particolare delle condizioni organizzative degli uffici.

6. Oltre ai permessi retribuiti di cui all'articolo 18, possono essere concessi, salve inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti esclusivamente per la partecipazione a congressi e convegni nazionali previsti dagli statuti delle organizzazioni sindacali aventi titolo ai permessi di cui al medesimo articolo 18, ovvero per la



partecipazione a trattative sindacali su convocazione della amministrazione. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1. Non si computa altresì in detto contingente la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali centrali e periferici, secondo criteri fissati dal Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 20.

*(Igiene e sicurezza del lavoro)*

1. L'amministrazione provvede all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali; in ogni caso, almeno nei primi tre mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali.

2. Nei confronti del personale destinatario del presente regolamento, che opera in condizioni lavorative per le quali è riconosciuto il diritto alla percezione dell'indennità di rischio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, è istituito apposito libretto sanitario.

Art. 21.

*(Norma finale di rinvio)*

1. Restano confermate, ove non modificate o sostituite dal presente regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, 10 aprile 1987, n. 150, e 23 giugno 1988, n. 234.

Art. 22.

*(Onere finanziario)*

*(Omissis).*

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Autorizzazione di spesa)*

1. È autorizzata la spesa di lire 1.683 miliardi per l'anno finanziario 1990 e di lire 1.504 miliardi a decorrere dall'anno finanziario 1991, relativa:

a) all'applicazione dell'accordo intervenuto in data 22 dicembre 1989 tra il Governo ed i sindacati del personale della Polizia di Stato SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori della Polizia), SAP (Sindacato autonomo della Polizia), SIAAP (Sindacato italiano agenti e assistenti di Polizia) e ANFP (Associazione nazionale funzionari di Polizia), da attuarsi con successivo decreto del Presidente della Repubblica, in materia di trattamento economico concernente il personale della Polizia di Stato, nonchè all'estensione, fatta salva ogni disposizione contenuta nella presente legge relativa alla sola Polizia di Stato, dei benefici economici previsti dal predetto accordo all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni;

b) all'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 2.

## Art. 2.

*(Indennità pensionabile)*

1. L'indennità prevista dall'articolo 2, commi primo, terzo, quarto e quattordicesimo, della legge 20 marzo 1984, n. 34, modificato dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è incrementata, rispetto alle misure vigenti al 30 giugno 1988:

a) del cinque per cento a decorrere dal 1° luglio 1989;

b) del nove per cento, ivi compreso il precedente incremento, a decorrere dal 1° gennaio 1990;

c) del venti per cento, ivi compresi i precedenti incrementi, a decorrere dal 1° maggio 1990.

2. Gli incrementi di cui al comma 1, previsti per il personale della Polizia di Stato, sono estesi, con le medesime decorrenze, in relazione al disposto dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato.

3. A decorrere dal 1° maggio 1990, l'autonoma maggiorazione di stipendio prevista dall'articolo 2, comma 17 e successivi, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è soppressa.

4. Per il personale della Polizia di Stato e delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che cessi dal servizio dal 1° maggio 1990 e che abbia prestato servizio nel periodo 1° giugno 1987-30 aprile 1990, gli importi annui della soppressa autonoma maggiorazione di stipendio previsti per ogni qualifica o grado sono da considerarsi utili, limitatamente ad un triennio, ai fini della determinazione della indennità di buonuscita e di licenziamento.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma primo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, si applicano al personale delle Forze di polizia indicate all'articolo 16 della stessa legge.

6. Gli incrementi della misura del supplemento giornaliero dell'indennità mensile di istituto di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 11 e 12 dell'accordo di cui all'articolo 1, sono estesi al personale indicato nell'articolo 2,

commi primo, terzo, quarto e quinto, della legge 20 marzo 1984, n. 34. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono fissati i contingenti di personale delle Forze di polizia da poteri impiegare nei turni di cui al comma 5.

### Art. 3.

#### *(Inquadramento nei ruoli tecnici)*

1. Effettuato il trasferimento nei ruoli tecnici del personale appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, i posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna qualifica dei ruoli dei dirigenti tecnici, dei direttori tecnici, dei periti, dei revisori, dei collaboratori e degli operatori tecnici sono riservati, nel limite del cinque per cento, all'inquadramento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge attività tecnico-scientifiche o tecniche in uno dei settori tecnici individuati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982.

2. La riserva di posti di cui al comma 1 non opera nei confronti del personale che aveva titolo agli inquadramenti di cui agli articoli 12, 24 e 60 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

3. L'inquadramento al corrispondente ruolo e qualifica tecnica avverrà previo superamento di una prova pratica, le cui modalità di svolgimento nonché la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1987, n. 490, emanato ai sensi dell'articolo 50, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

4. L'anzianità di servizio nei ruoli tecnici di cui al comma 1 decorre dalla data di inquadramento nei ruoli stessi.

## Art. 4.

*(Selettore di centro psicotecnico)*

1. Tutti i posti resisi eventualmente disponibili nei ruoli dei direttori tecnici, selettori di centro psicotecnico-settore arruolamento e dei revisori infermieri biologi, dopo l'applicazione dell'articolo 3, sono riservati a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono, rispettivamente, incarichi di psicologo o perito selettore ai sensi dell'articolo 3 della legge 19 aprile 1985, n. 150, e dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e incarichi ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, prescindendo dal limite di età e dal possesso del titolo di studio specifico richiesto per l'accesso alle qualifiche iniziali degli stessi ruoli.

2. Il termine per la presentazione delle domande, i posti disponibili, le modalità di espletamento dei concorsi e l'oggetto delle prove pratiche saranno indicati nel bando di concorso.

3. Le modalità di svolgimento delle prove pratiche, la composizione e la nomina della commissione esaminatrice sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1987, n. 490, emanato ai sensi dell'articolo 50, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

4. I vincitori dei concorsi sono inquadrati nella qualifica iniziale del ruolo per il quale hanno concorso dalla data del decreto di nomina.

## Art. 5.

*(Inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno)*

1. Per le esigenze connesse all'attività degli uffici dipendenti dalle autorità nazionali e provinciali di Pubblica sicurezza, il personale già appartenente ai ruoli del

Ministero dell'interno in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso i predetti uffici e coloro che, da almeno un anno dalla stessa data, abbiano prestato a tempo pieno la loro opera nell'ambito del dipartimento della Pubblica sicurezza sono inquadrati nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.

2. L'inquadramento di cui al comma 1 ha luogo, nei limiti delle disponibilità di organico, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nelle qualifiche e profili corrispondenti alle qualifiche e profili rivestiti, ovvero secondo le mansioni effettivamente svolte.

#### Art. 6.

*(Incarichi esterni di infermiere e biologo)*

1. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, le parole: «cinquanta» e «trenta» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «settanta» e «dieci».

#### Art. 7.

*(Qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria)*

1. L'articolo 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituito dal seguente:

«Agli operatori tecnici, operatori tecnici scelti e collaboratori tecnici è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate. Ai collaboratori tecnici capo e agli appartenenti ai ruoli dei revisori tecnici, periti tecnici, direttori tecnici, nonché ai primi dirigenti del ruolo dei dirigenti tecnici, è

attribuita la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate».

2. Oltre quanto disposto dall'articolo 61 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il personale appartenente ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato i requisiti attitudinali richiesti e le modalità di accertamento sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

#### Art. 8.

*(Corso di aggiornamento per gli assistenti capo della Polizia di Stato e reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri)*

1. L'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, così come modificato dall'articolo 19, comma 3, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, è sostituito dai seguenti:

«1. Sono ammessi, a domanda, al corso di cui all'articolo 9 gli assistenti capo con almeno un anno di anzianità nella qualifica. Il corso può essere ripetuto una sola volta.

*1-bis.* L'ammissione, nel limite dei posti fissati, di regola annualmente, con decreto del Ministero dell'interno, avviene secondo l'ordine di ruolo».

2. All'articolo 1, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

a) al numero 1) sostituire le parole: «per sette decimi» con le altre: «per la metà»;

b) al numero 2) sostituire le parole: «per i rimanenti tre decimi» con le altre: «per l'altra metà»;

c) al numero 2) cancellare le parole: «abbiano compiuto trentacinque anni di età o quindici anni di servizio da carabinieri ed».

## Art. 9.

*(Iscrizione al Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza)*

1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 novembre 1961, n. 1326, è sostituito dal seguente:

«Al Fondo di cui al primo comma è iscritto d'ufficio il personale appartenente al ruolo finanziari ed appuntati, all'atto della nomina a finanziere, ed i sottufficiali in servizio permanente o in ferma volontaria, all'atto della nomina, qualora non vi siano stati già iscritti da finanziere».

## Art. 10.

*(Procedimenti a carico del personale di polizia)*

1. Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio o relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica continua ad applicarsi l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

2. Al personale delle forze di polizia che sia sottoposto a procedimenti per fatti connessi alla conduzione dei mezzi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nell'espletamento del servizio continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 32, commi primo e secondo, della legge 22 maggio 1975, n. 152.

## Art. 11

*(Agenti ausiliari della Polizia di Stato)*

1. All'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono soppresse le parole: «ed al terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 343».



## Art. 12.

*(Rapporti informativi)*

1. L'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

«Art. 66. - *(Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso uffici e reparti periferici dipendenti dal Dipartimento della pubblica sicurezza)*. - 1. Il rapporto informativo, per il personale di cui al presente decreto legislativo, in servizio presso gli uffici e reparti indicati ai numeri 3), 6), 7), 8) e 9) del primo comma dell'articolo 31 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è compilato:

a) per il primo dirigente, dal dirigente superiore o dirigente generale dal quale direttamente dipende oppure, nella ipotesi che non dipenda da un dirigente con tali qualifiche, dal direttore della direzione o ufficio centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza da cui dipende l'ufficio di appartenenza; il rapporto informativo viene vistato dal capo della Polizia che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette, con le proprie osservazioni, al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;

b) per il vice questore aggiunto ed il commissario capo, dal primo dirigente dal quale direttamente dipendono o, in mancanza, dal capo dell'ufficio periferico alle cui dirette dipendenze l'ufficio di appartenenza operi. Nell'ipotesi che l'ufficio di appartenenza non operi alle dirette dipendenze di altro ufficio periferico, il rapporto informativo è compilato dal direttore della divisione della direzione o ufficio centrale competente. Il rapporto informativo viene vistato dal direttore della stessa direzione o ufficio centrale che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette, con le proprie osservazioni, al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;

c) per il commissario ed il vice commissario ed il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, dal primo dirigente dal

quale dipendono o, in mancanza, dal funzionario con qualifica dirigenziale preposto al primo degli uffici periferici alle dipendenze dei quali, in linea diretta, l'ufficio di appartenenza operi. Nell'ipotesi che tale ufficio non operi alle dipendenze di nessun altro ufficio periferico al quale sia preposto un dirigente, il rapporto informativo è compilato dal direttore della divisione della direzione o ufficio centrale competente. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della stessa direzione o ufficio centrale;

d) per il personale in servizio presso l'Istituto superiore di Polizia il giudizio è espresso dal direttore dello stesso Istituto;

e) per il personale del ruolo assistenti e agenti, dal funzionario o dall'ispettore o dal sovrintendente dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal dirigente preposto all'ufficio di appartenenza o, in mancanza, dal funzionario con qualifica dirigenziale preposto al primo degli uffici periferici alle cui dipendenze, in linea diretta, l'ufficio di appartenenza operi. Nell'ipotesi che tale ufficio non operi alle dipendenze di nessun altro ufficio periferico al quale sia preposto un dirigente, il giudizio complessivo è espresso dal direttore della divisione della direzione o ufficio centrale competente».

### Art. 13.

*(Rapporti informativi  
del personale di polizia in servizio  
presso le Sezioni di polizia giudiziaria)*

1. All'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria costituite nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, i Tribunali ordinari e le Preture sono competenti gli organi previsti dal precedente comma, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271».

## Art. 14.

*(Tutela delle lavoratrici madri)*

1. Il lavoro prestato nella Polizia di Stato è da considerarsi pericoloso e faticoso agli effetti di quanto previsto dagli articoli 3 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Le incombenze sanitarie previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per il personale della Polizia di Stato sono devolute al servizio sanitario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in conformità al combinato disposto dell'articolo 6, primo comma, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.

## Art. 15.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.266 miliardi per l'anno 1990, ivi compreso l'onere relativo agli anni 1988 e 1989 e al netto dell'importo di lire 417 miliardi quale acconto sui miglioramenti economici autorizzato dal decreto-legge 26 marzo 1990, n. 60, ed in lire 1.504 miliardi a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 16.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.